



CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO Alessandro Scarlatti di Palermo

Considerato che il Conservatorio di Musica "A. Scarlatti" di Palermo per il perseguimento dei propri fini istituzionali riguardanti non solo la formazione e la ricerca ma anche la produzione artistica e l'ampliamento dell'offerta formativa, necessita del fondamentale apporto di tutto il personale (docente e tecnico-amministrativo) a garanzia del buon andamento complessivo dell'Istituto, per attività sia ordinarie sia straordinarie e aggiuntive, si stipula la seguente

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

finalizzato al miglioramento dei risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.

L'anno duemilaventi il giorno 03 DIC. 2020 del mese di DICEMBRE alle ore _____ presso la sede del Conservatorio, sita in Palermo, Via Squarcialupo n. 45 e in modalità mista (Microsoft Teams) ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di Parte Pubblica ed i rappresentanti della R.S.U. e delle Organizzazioni Sindacali di categoria per sottoscrivere il Contratto Integrativo di Istituto per l'Anno Accademico 2019-2022 ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 di attuazione della delega per la riforma del lavoro pubblico, approvata con la Legge 4 marzo 2005 n.15 nonché del CCNL del 19 aprile 2018.

PER LA PARTE PUBBLICA (delegazione costituita con delibera del C.d.A. n.24 del 30 ottobre 2020:

Presidente della delegazione trattante: Prof. Mario Barbagallo *Mario Barbagallo*
Componente (Direttore): Prof. Daniele Ficola *Daniele Ficola*
Componente: Arch. Loreto Ognibene
Componente (Direttore Amm.vo): Dr. Raimondo Cipolla

PER LA R.S.U.:

Dr.ssa Viviana Ancona *Viviana Ancona*
Sig. Carmelo Chiavetta *Carmelo Chiavetta*
M° Maurizio Rocca *Maurizio Rocca*



CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO Alessandro Scarlatti di Palermo

Considerato che il Conservatorio di Musica "A. Scarlatti" di Palermo per il perseguimento dei propri fini istituzionali riguardanti non solo la formazione e la ricerca ma anche la produzione artistica e l'ampliamento dell'offerta formativa, necessita del fondamentale apporto di tutto il personale (docente e tecnico-amministrativo) a garanzia del buon andamento complessivo dell'Istituto, per attività sia ordinarie sia straordinarie e aggiuntive, si stipula la seguente

IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

finalizzato al miglioramento dei risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.

L'anno duemilaventi il giorno 31 Dic. 2020 del mese di DICEMBRE alle ore _____ presso la sede del Conservatorio, sita in Palermo, Via Squarcialupo n. 45 e in modalità mista (Microsoft Teams) ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di Parte Pubblica ed i rappresentanti della R.S.U. e delle Organizzazioni Sindacali di categoria per sottoscrivere il Contratto Integrativo di Istituto per l'Anno Accademico 2019-2022 ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 di attuazione della delega per la riforma del lavoro pubblico, approvata con la Legge 4 marzo 2005 n.15 nonché del CCNL del 19 aprile 2018.

PER LA PARTE PUBBLICA (delegazione costituita con delibera del C.d.A. n.24 del 30 ottobre 2020:

Presidente della delegazione trattante:

Prof. Mario Barbagallo

Componente (Direttore):

Prof. Daniele Ficola

Componente:

Arch. Loreto Ognibene

Componente (Direttore Amm.vo):

Dr. Raimondo Cipolla

PER LA R.S.U.:

Dr.ssa Viviana Ancona

Sig. Carmelo Chiavetta

M° Maurizio Rocca

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1


Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo in quanto amministrazione richiamata dall'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei nuovi comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018 relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con tali disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni legislative e contrattuali.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. In considerazione delle previsioni di cui al comma 3, art.7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2018, il contratto ha di norma durata triennale relativamente agli effetti giuridici che decorrono dall'anno accademico 2019/2020 salvo quanto previsto al successivo art.40; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo saranno negoziati con cadenza annuale.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In tal caso le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto d'Istituto.
3. Il tavolo negoziale sarà convocato con i tempi di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018.
4. Il contratto verrà successivamente pubblicato all'albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale secondo le vigenti disposizioni normative.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom right portion of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or scribbled.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
 - b) contrattazione integrativa, secondo le discipline della sezione AFAM, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7 del CCNL del 19 aprile 2018.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi e si articola in Informazione e Confronto.
5. Le clausole del CCNL del 19 aprile 2018 sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

Art. 4 Informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL del 19 aprile 2018, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione integrativa previste agli artt. 6 e 7 del CCNL del 19 aprile 2018.
2. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nella specifica sezione AFAM del CCNL del 19 aprile 2018, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.



IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO


3. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
4. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art.5, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018, i dati relativi alla distribuzione degli organici e lo stato attuale di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5
Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Art. 6
Contrattazione collettiva integrativa

1. Le clausole del contratto sottoscritto può essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti.
2. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nella specifica sezione AFAM. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo saranno negoziati con cadenza annuale.
3. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nella specifica sezione AFAM ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8 del CCNL del 19 aprile 2018, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 46, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
4. A tal fine, l'**Ipotesi di contratto collettivo integrativo**, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.



IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

5. Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, art.7 del CCNL del 19 aprile 2018, trasmettono entro dieci giorni l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai Revisori dei Conti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

Art. 7

Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, a livello di Istituzione, si svolge tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.24 del 30/10/2020 e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 19 aprile 2018 e dalla RSU che costituiscono la parte sindacale.

2. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1 del CCNL del 19 aprile 2018.


3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a livello nazionale:

- a1) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- a2) i criteri generali di ripartizione del Fondo di cui all'art. 72 del CCNL del 16/2/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista;
- a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno;
- a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione;
- a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

a livello di Istituzione:

- b1) i criteri generali per l'utilizzazione del Fondo d'Istituto;
- b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi);
- b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.4 del CCNQ 4/12/2017 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;



IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

- b5) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 (Contrattazione integrativa) del CCNL del 19 aprile 2018 sono quelle di cui ai punti a1, b4, b5.

5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 (Contrattazione integrativa) del CCNL del 19 aprile 2018 sono quelle di cui ai punti b1, b2, b3.

6. Sono oggetto di confronto:

a livello nazionale:

- l'integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi:
 - salvaguardia del piano assunzionale;
 - indisponibilità per la mobilità di posti per i quali sia prevista l'immissione in ruolo mediante scorrimento di graduatorie;
 - adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale;
 - valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento.

a livello di Istituzione:

- i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura.

7. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018, a livello di Istituzione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici e lo stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni.



TITOLO III CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CAPO I

(b1) Criteri generali per l'utilizzazione del Fondo d'Istituto

Art.8


Utilizzo delle risorse

1. Il fondo d'Istituto è costituito dai fondi di natura contrattuale secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12/07/2011.
2. Le risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto e non specificamente finalizzate sono utilizzate come segue:
 - a) attività di produzione artistica e di ricerca e connesse attività aggiuntive sia per il personale docente che per il personale amministrativo e tecnico;
 - b) funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica del personale docente e tecnico amministrativo;
 - c) progetti didattici per attività di rilevanza esterna comunque connesse al funzionamento dell'Istituto;
 - d) attività connesse al funzionamento amministrativo nel periodo di lockdown e di chiusura dei locali per i noti eventi pandemici.
2. Le attività aggiuntive di insegnamento ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 saranno esclusivamente a carico del bilancio dell'Istituto.

Art.9

Suddivisione del Fondo

1. Il Fondo d'Istituto è stimato in € 222.740,00 ed è così ripartito:
al personale docente il 70%: € 155.918,00
al personale tecnico e amministrativo il 30%: € 66.822,00.
2. La quota del fondo relativa al personale t.a. è ripartita fra le Aree Prima e Seconda in base alla seguente consistenza numerica:
 - n.14 assistenti + 7 coadiutori per attività di supporto
 - n.17 coadiutori, di cui 12 dipendenti in turnazione settimanale.
3. Ulteriori risorse, tra le quali quelle di cui all'art. 3 c. 2 del C.C.N.I. saranno comunicate alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.



Art.10

Aree di distribuzione delle risorse

1. Per ragioni di omogeneizzazione e razionalizzazione della distribuzione delle risorse disponibili al maggior numero di docenti si prevede un piano di attribuzione dei compensi accessori secondo le seguenti aree di azione:

- I) Collaboratori del Direttore: n.1 Vicedirettore, € 3.800,00
 - II) Attività di coordinamento didattico: n.27 unità, per complessivi € 29.000,00
 - III) Attività di coordinamento artistico: n.9 unità, per complessivi € 9.300,00
 - IV) Attività artistica generale: € 113.865,16. Le attività saranno remunerate secondo le previsioni di cui all'allegato 3 del presente contratto.
- Si prevedono inoltre le seguenti aree di azione e di distribuzione delle risorse:
- V) Attività musicologica e di ricerca
 - VI) Orientamento e didattica territoriale
 - VII) Area promozione e marketing.

2. La liquidazione dei compensi spettanti al personale docente per prestazioni aggiuntive di produzione avverrà secondo le procedure della piattaforma MEF NOIPA. Il compenso per le attività svolte è attribuito nella misura prevista, in base a libri firma o fogli autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000. A consuntivo di qualsiasi attività artistica, di ricerca e di qualsiasi altra attività svolta dal personale docente e tecnico amministrativo, l'Amministrazione fornirà via e-mail contestualmente al pagamento, il prospetto analitico (tipo attività, numero di ore svolte, compenso lordo, percentuale della ritenuta fiscale) dei compensi percepiti.

3. Tutti i compensi previsti sono da ritenere al lordo delle ritenute e degli oneri previsti per legge.

Art.11

Modalità di assegnazione

1. Gli incarichi di didattica diversi dalla propria titolarità, da svolgersi all'interno del monte orario, sono conferiti prioritariamente ai docenti interni titolari del settore e/o campo disciplinare interessato; qualora non vi sia disponibilità da parte degli stessi (comunicata per iscritto), gli incarichi potranno essere conferiti a docenti interni di settori disciplinari affini. Priorità va riconosciuta ai docenti - qualora ve ne fossero in posizione di sovrannumero - seguendo l'affinità maggiore e dando precedenza ai docenti in possesso di titolo di studio relativo all'insegnamento.

2. Le designazioni, individuazioni e/o qualsivoglia altra forma di incarico per qualsiasi Organo, anche esterno, deve essere assegnato prioritariamente a docenti interni in organico d'Istituto con contratto di durata compatibile con l'incarico da assegnare. Qualora non vi sia disponibilità da parte del personale interno (comunicato per iscritto) gli incarichi potranno essere conferiti all'esterno ad esperti di comprovata competenza specifica.

3. L'assegnazione di incarichi al personale docente per attività aggiuntive o incarichi specifici di cui al presente contratto integrativo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta nominativa che riporti le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante al dipendente, con la clausola «fatte salve le disponibilità finanziarie dell'E.F.».



Art.12

Suddivisione del fondo per il personale tecnico-amministrativo

1. I criteri di suddivisione delle risorse al personale tecnico e amministrativo tengono conto del numero di unità in servizio (24 coadiutori + 14 assistenti amministrativi); il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) oltreché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al fondo d'Istituto.
2. Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile dar luogo al pagamento delle attività aggiuntive prestate oltre l'orario di servizio, con il consenso dei lavoratori interessati le ore quantificate potranno essere cumulate e fruite come periodi o giornate di riposo da godersi, di norma in periodi di sospensione dell'attività didattica.
3. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico ed amministrativo sono retribuite ai sensi del comma 2, art.6 del vigente CCNI del 12 luglio 2011, secondo gli importi appresso indicati, al lordo delle ritenute e degli oneri dovuti per legge:

Area B (Seconda)

Diurne	Notturne o festive	Notturne e festive
€ 18,00	€ 23,00	€ 24,00

Area A (Prima)


Diurne	Notturne o festive	Notturne e festive
€ 16,00	€ 18,00	€ 20,00

4. Le risorse destinate al personale tecnico e amministrativo sono ripartite in misura perequata tra le aree professionali coinvolte A e B con possibile compensazione.
5. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi per il personale tecnico amministrativo sono previsti specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree A e B per importi non superiori a € 4.000,00 pro-capite. Il limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.
6. Per le attività non quantificabili ex C.C.N.I. del 12.07.2011 art. 6 c. 1 il compenso è forfettario.

Art.13

Attività aggiuntive di Area Seconda

1. Gli incarichi specifici, comportanti ulteriori responsabilità o lo svolgimento di compiti di particolari responsabilità, rischio o disagio sono attribuiti dal Direttore Amministrativo con atto formale al personale appartenente alle diverse aree professionali, tenuto conto del principio di pari opportunità nonché:
 - A. della preparazione professionale
 - B. delle capacità e competenze mostrate
 - C. dell'esperienza maturata nello specifico ambito
 - D. della particolare responsabilità derivante dall'incarico
 - E. della disponibilità.
2. Si prevede la possibile assegnazione per lo svolgimento delle seguenti attività aggiuntive al personale di Area seconda:
 - A) coordinamento generale della Segreteria studenti (1 unità);



**IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

- B) coordinamento generale della Segreteria docenti e delle attività di produzione (1 unità);
- C) coordinamento del servizio pensioni e ricostruzioni (1 unità);
- D) coordinamento del servizio del personale tecnico e amministrativo (1 unità);
- E) coordinamento del servizio protocollo (1 unità);
- F) altre attività non classificabili nelle voci precedenti.

3. In considerazione della straordinarietà degli eventi legati ai noti fatti pandemici e del conseguente svolgimento nel periodo di lockdown e di smart working delle ordinarie attività, utili alla regolare erogazione dei servizi agli studenti, al personale potrà essere riconosciuto uno specifico compenso per lo svolgimento di tali attività ritenute di particolare impegno, a seguito della valutazione del lavoro svolto e delle relazioni presentate.

4. Il compenso per le attività di cui al comma 2 del presente articolo e la liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo delle attività prestate, verificati gli obiettivi raggiunti, al personale di area II che partecipa ai lavori di commissione di gara si prevede l'attribuzione di € 250,00 ad incarico pro-capite, ~~in applicazione dei criteri di cui alle Tabelle A e B,~~ su determinazione del Direttore Amministrativo.

5. Nel caso di svolgimento di più incarichi è da intendersi il limite massimo di cui l'art. 6 del C.C.N.I. del 12.07.2011 compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Art.14

Attività aggiuntive di Area Prima


1. Si prevede la possibile assegnazione delle seguenti attività aggiuntive al personale di Area Prima:

- A) Servizi esterni: fino a n. 3 unità
- B) Piccola manutenzione: fino a n.1 unità.
- A) supporto operativo alle attività amministrative (fino a 6 unità);
- B) supporto operativo per le attività di produzione artistica (fino a 4 unità);
- C) supporto operativo alle attività di magazzino e inventario (1 unità);
- D) riordino degli archivi (fino a 2 unità);
- E) ~~altre attività non classificabili nelle voci precedenti.~~

. Il compenso per le attività svolte è attribuito entro il limite massimo previsto. La liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo delle attività prestate e verificati gli obiettivi attesi e gli obiettivi raggiunti, ~~in applicazione dei criteri di cui alle Tabelle C e D,~~ su determinazione del Direttore Amministrativo.

4. Per le attività di vigilanza svolte dal personale di Area prima la domenica ed in caso di lavoro notturno per chiusura dei candidati, il personale avrà diritto ad una giornata di riposo compensativo.

5. ~~In ragione dei provvedimenti di chiusura della sede di via Squarcialupo per i noti eventi pandemici e della sospensione delle attività, si effettuerà una riduzione proporzionale dei compensi per mancato assolvimento delle prestazioni.~~



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

Art.15
Attività estensiva


1. Per i compensi spettanti al personale tecnico e amministrativo per prestazioni straordinarie oltre l'orario d'obbligo è previsto un monte orario massimo di 150 ore.
2. Le liquidazioni avverranno fatte salve le capienze del fondo e nel rispetto delle prescrizioni di legge, a consuntivo delle attività prestate e sono subordinate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, su determinazione del Direttore Amministrativo. Quest'ultimo individua il personale di Area prima da assegnare alle attività di produzione artistica secondo verificati criteri di professionalità, esperienza maturata e disponibilità.
3. Al personale tecnico amministrativo coinvolto in sistemi di orario comportanti uno o più rientri pomeridiani oltre l'orario di lavoro ordinario, per ampliamenti dell'offerta formativa e per una maggiore fruibilità dei servizi, vengono riconosciuti buoni pasto per i giorni di effettivo rientro qualora autorizzati dal Direttore Amministrativo.
4. Il diritto al buono pasto per le giornate di rientro non ordinario è subordinato allo svolgimento di almeno tre ore di attività estensiva oltre l'orario d'obbligo dopo la pausa pranzo.
5. Per il servizio prestato a supporto delle attività fino alle ore 22.30 è riconosciuto al personale di area prima il diritto al buono pasto.
6. Il buono pasto non è erogato per prolungamenti di orario lavorativo autorizzati a titolo di recupero di debiti orari.

Art.15 bis
Informazioni specifiche

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL del 19 aprile 2018, il Conservatorio fornisce le informazioni alla RSU e alle OO.SS. territoriali nelle forme richiamate dall'art.4 relativamente alle unità di personale utilizzato indicate con lettera (A, B, C, ...) con precisazione del ruolo per cui si effettua il pagamento secondo le indicazioni tabellari di cui al C.C.N.I. del 12 luglio 2011. ~~con indicazione degli obiettivi raggiunti e agli aggregati di spesa per centri di costo.~~ Specifiche tabelle riepilogative saranno fornite con le modalità previste dal vigente CCNL 2018 con specifica dei compensi orari o forfettari attribuiti secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.16
Modalità, procedure e tempi di verifica

1. In riferimento alle previsioni di cui al comma 10, art.97 del CCNL del 19 aprile 2018 e al rinnovato sistema dei controlli interni di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286 come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 e recepito dal vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità che «*mira a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutarne e correggerne tempestivamente gli eventuali scostamenti*» (art.2), si prevede la prosecuzione e lo sviluppo di modalità operative improntate al monitoraggio (M) e al controllo di gestione (CDG) delle attività proprie di questa Amministrazione.
2. L'Amministrazione procede alla rilevazione di risultati misurabili, al fine di fornire un indispensabile supporto all'azione di governance per un controllo strategico (CS) consapevole da parte degli Organi (Consiglio di Amministrazione e Consiglio Accademico).



CAPO II

(b2) Criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi)

Art.17

Ambito di applicazione

1. La disciplina delle attività svolte in collaborazione con enti pubblici e privati e per le quali il Conservatorio percepisce contributi e/o fondi da introitare in bilancio e/o in conto terzi rimangono disciplinate dall'art. 8 del vigente C.C.N.I. del 12 luglio 2011.
2. Le attività in conto terzi possono essere effettuate compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei finanziamenti.
3. Per attività conto terzi si intende, a titolo non esaustivo, l'attività di ricerca e l'attività di didattica non istituzionale svolte nell'interesse di soggetti pubblici o privati e dei servizi aggiuntivi per l'utenza commissionati da terzi, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca del Conservatorio e con i fini della stessa. A titolo esplicativo e non esaustivo, sono considerate attività conto terzi le prestazioni:
 - A. di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo artistico e multimediale, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o pratico;
 - B. di didattica non istituzionale, intese come corsi, master e seminari di qualificazione professionale e/o di aggiornamento, effettuati su richiesta di soggetti terzi e svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, che non siano previsti dagli ordinamenti didattici a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato dal Consiglio Accademico;
 - C. di servizi per l'utenza commissionati da soggetti pubblici o privati, dietro pagamento di un corrispettivo;
 - D. consulenza di valore artistico commissionata da soggetti terzi.

Articolo 18

Forma del rapporto negoziale

1. Le collaborazioni con enti pubblici e/o privati, che prevedono un contributo inferiore ad € 5.000,00 sono sottoscritti dal Direttore e dal Presidente in relazione alle rispettive competenze.
2. Gli accordi che regolano le attività conto terzi, devono essere redatti in conformità alle norme sancite nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Articolo 19

Prestazioni espletate per attività in collaborazione

1. Le attività di cui al presente Capo sono effettuate dal Conservatorio impegnando prioritariamente e prevalentemente il personale interno.
2. La prestazione svolta da parte del personale docente dovrà risultare da appositi fogli firma con descrizione delle attività espletate, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445.
3. Per la prestazione resa dal Direttore Amministrativo per la gestione generale e dal Direttore di Ragioneria per la gestione economico-finanziaria, in considerazione delle responsabilità assunte, il compenso sarà erogato a seguito della presentazione di relazione finale delle attività espletate.

Articolo 20


Criteri di scelta del personale

1. Criteri di scelta per l'individuazione del personale docente:
 - A. competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze artistico/didattiche maturate
 - B. disponibilità.
2. Il Gruppo Operativo di Progetto (GOP) viene costituito a seguito dell'individuazione effettuata dal Direttore Amministrativo del personale tecnico-amministrativo cui assegnare le specifiche attività e della individuazione del personale docente effettuata dal Direttore.
3. Criteri di scelta per l'individuazione del personale tecnico-amministrativo:
 - Area 1: competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze maturate – disponibilità.
 - Area 2: competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze amministrative maturate – disponibilità.
 - Area 3: competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze amministrative maturate – disponibilità.
 - Area EP: in considerazione delle elevate professionalità, al fine di assicurare regolarità ai procedimenti gestionali delle attività progettuali conto terzi, risulta indispensabile la partecipazione del personale di Area EP.
 - Turnazione (in caso di equivalenza fra i precedenti criteri e in presenza di più disponibilità).
4. Per progetti europei e/o internazionali gravanti su Fondi POR (FSE, FSER, ecc.) Fondi PON e/o su altri fondi dell'UE e/o su fondi di Organizzazioni Internazionali e/o su fondi UE direttamente erogati dalle Istituzioni Europee e/o da Organismi Internazionali anche per il tramite della Regione Sicilia e/o altri Enti, è fatta salva la possibilità di individuare ulteriori figure professionali esterne di comprovata professionalità.

Articolo 21

Determinazione dei compensi al personale

1. Per le attività in conto terzi rese dal personale dipendente, considerato che le erogazioni non gravano sul fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, si prevedono:
 - A. personale docente (compenso orario lordo):
 - a1) per attività di docenza € 50,00;



IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

a2) per attività di produzione artistica € 35,00;

a3) per attività di ricerca € 35,00.

B. personale tecnico amministrativo (compenso orario lordo):

b1) per attività espletate dal personale di Area EP1 € 45,00 elevate ad € 50,00 nel caso del personale EP2;

b2) per attività espletata dal personale area III € 20,00;

b3) per attività espletata dal personale area II € 18,00;

b4) per attività espletata da personale area I € 16,00.

2. I compensi potranno essere erogati nel caso in cui i disciplinari di progetto e la tipologia dei fondi lo consentano e in nessun caso, potranno gravare sul fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) del Conservatorio.

Articolo 22

Limiti per l'erogazione dei compensi

1. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale docente si applicano i limiti di cui al co. 2, art.5 del C.C.N.I. del 12/07/2011.

2. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale tecnico-amministrativo si applicano i limiti di cui al co. 1, art.6 del C.C.N.I. del 12/07/2011.

3. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale EP si applicano i limiti di cui ai commi 1, 2 e 4, art.7 del C.C.N.I. del 12/07/2011.

Articolo 23


Piano finanziario

1. Il piano finanziario, limitatamente alle collaborazioni di importo superiore ai € 20.000,00 (ventimila/00) salvo incompatibilità previste dai singoli accordi, dovrà tener conto nel calcolo del contributo, oltre che dei costi diretti per beni e servizi necessari all'esecuzione della prestazione, dei seguenti costi:

a) quota destinata alla copertura delle spese di carattere generale della struttura interessata e per l'usura e l'obsolescenza della strumentazione utilizzata, non inferiore al 3%;


b) per collaborazioni di importo inferiore ad € 20.000,00 (ventimila euro/00), la quota destinata alla copertura delle spese di carattere generale della struttura interessata e per l'usura e l'obsolescenza della strumentazione utilizzata non potrà essere inferiore all'1%;

c) ai sensi dell'art.8 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 il piano finanziario, salvo per i fondi Erasmus LLP, PON, FESR e su altri fondi dell'UE, deve inoltre prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate confluisca nel bilancio dell'istituzione; al raggiungimento della quota di cui al presente comma, concorrono le spese documentate relative all'acquisto di strumenti musicali, beni informatici, materiale di consumo. Le spese potranno essere imputate anche per quote di ammortamento.



Articolo 24
Applicazione

1. Nelle attività conto terzi non rientrano quelle attività istituzionali che seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico.
2. Il Regolamento di cui al presente Capo, per la corresponsione di compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi), entra in vigore alla data successiva alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale e ha validità sino a diversa disposizione.

Handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and a smaller one above it.Handwritten signatures in black ink, including a stylized signature, a signature with a large loop, the letters 'MM', and a signature that appears to be 'da'.

CAPO III

(b3) Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

Art.25

Welfare integrativo

- ~~1. Relativamente all'anno accademico 2020/2021 al personale tecnico amministrativo con un ISEE fino ad € 20.000,00 può essere riconosciuto:~~
- ~~A. un rimborso del 20% dell'importo della fattura per spese sostenute per l'acquisto di materiale informatico;~~
 - ~~B. un rimborso del 20% dell'importo della fattura per spese sanitarie specialistiche (ad es. odontoiatriche, ad esclusione di prestazioni estetiche);~~
 - ~~C. un rimborso del 20% dell'importo della fattura per spese per asili per figli minori.~~
- ~~1. Le istanze potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2021 e potranno essere accolte nei limiti della capienza del 5% della quota del 30% del fondo M.O.F. spettante al personale tecnico amministrativo.~~

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large stylized signature, a smaller signature, and several sets of initials or short signatures.

CAPO IV

(b4) Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.4 del CCNQ 4/12/2017 e le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

Art.26

Diritti di assemblea

1. Nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 o dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, si applicano le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le eventuali norme di miglior favore contenute nel CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai dirigenti sindacali individuati dall'art.3 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all'ufficio del protocollo a mezzo pec almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'Amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
5. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dal dipendente assegnatario della gestione del personale o comunque da personale delegato dall'Amministrazione.
6. L'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili. L'individuazione del personale tiene conto della disponibilità da parte del personale; nei casi di mancata disponibilità, sarà favorita la rotazione che consenta la partecipazione all'assemblea in modo equo a tutto il personale tramite sorteggio.

Art.27

Diritti di affissione e utilizzo dei locali

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *b*) ad *e*) di cui al C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.

IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) di cui al C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017, hanno diritto di usufruire - ove ne facciano richiesta - di un locale idoneo per le riunioni, posto a disposizione dall'Amministrazione nell'ambito della struttura.
3. Alla RSU verrà messa a disposizione una bacheca fisica, in luogo ben visibile a tutto il personale dell'Istituzione, ove poter pubblicare materiali relativi alle attività sindacali nonché le informazioni provenienti dai sindacati firmatari il C.C.N.L. La bacheca è di esclusiva competenza della RSU che provvederà - assumendone la responsabilità - ad effettuare le pubblicazioni senza necessaria approvazione preventiva da parte del Direttore. La RSU è responsabile del materiale pubblicato e ne curerà, nell'ottica delle buone relazioni sindacali con l'Amministrazione, la pubblicazione per contenuti e forme.

Art. 28
Distacchi sindacali

1. I dipendenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1 del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.
2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

Art. 29
Permessi sindacali

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato.
2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).
3. I dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative.
4. I dirigenti sindacali indicati al comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
5. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali operanti all'estero.

IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o comunque dell'ufficio cui si è assegnati. A tale scopo, il Direttore o il Direttore Amministrativo secondo competenza devono essere preventivamente informati della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.

7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dal CCNL del 19 aprile 2018 avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dal CCNL, l'espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

8. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) di cui al CCNQ del 4 dicembre 2017, possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell'art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (Distacchi sindacali) e si applica la procedura prevista, per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali).

9. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

Art.30

Contingenti minimi di personale

1. In esecuzione dell'art. 2 dell'Accordo di attuazione della Legge 12 giugno 1990 n.146 come novellata dal Decreto Legge 20 settembre 2015 n.146 convertito con modificazioni dalla Legge 12 novembre 2015 n. 182 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero del personale amministrativo e tecnico, il servizio deve essere garantito esclusivamente nel caso di un esame finale o di licenza, compimento e diploma V.O. nonché di esami di diploma accademico N.O. disponendo la presenza in servizio di n. 1 assistente e n. 1 coadiutore.


2. Qualora tutto il personale abbia aderito allo sciopero i dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

3. I dipendenti di cui al comma precedente sono individuati con un criterio di rotazione avviato tramite sorteggio all'inizio di ogni anno accademico.

Art.31

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capo IV restano confermate le norme e le disposizioni generali in materia.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature that appears to be 'M', another that looks like 'M', and several other stylized signatures and initials.

CAPO V

b5) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art.32

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. La R.S.U. validamente costituita, elegge o designa a maggioranza dei propri membri il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) nel numero di n. 1 rappresentante fino a 200 dipendenti e n. 3 rappresentanti qualora i dipendenti siano superiori a 201 fino a 1.000.
2. Riguardo alle competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la cui disciplina è contenuta nell'art. 47 del D. Lgs. 09.04. 2008 n.81 - le parti concordano i seguenti criteri di massima:
 - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Segnala preventivamente al Presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, che possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o da un addetto da questi incaricato;
 - b) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a partecipare alla riunione periodica di cui all'art.35 del D. Lgs 81/2008 indetta almeno una volta l'anno dal Presidente o da suo delegato;
 - c) nei casi previsti dal D. Lgs. n.81/2008 il Presidente consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al fine di acquisire proposte ed opinioni ed in particolare sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituto; in fine in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. citato;
 - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali e le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - e) il Presidente, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta;
 - f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 37 c. 10 del D. Lgs. citato, secondo un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dall'art.37 c. 11 e ss. mm. ed i; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in relazione a particolari esigenze;
 - g) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - h) per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro;











CAPO VI

b6) Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art.34

Diritto alla disconnessione

1. La disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche d'ufficio, al di fuori degli orari di servizio, non comporta di per sé effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro e sui trattamenti retributivi nei confronti del personale dipendente.
2. Il personale non ha l'obbligo di rispondere a mail, telefonate o messaggi e chat d'ufficio in orari diversi da quelli di servizio ed in ogni caso:
 - A. dal lunedì al venerdì: dalle ore 14:00 alle ore 08:00 del mattino seguente;
 - B. sabato, per il solo personale in servizio, dalle ore 14:00 fino alle ore 08:00 del lunedì.
 - C. domenica e festivi: intera giornata sino alle ore 08:00 del mattino seguente lavorativo;
 - D. nei periodi di fruizione delle ferie.
3. Sono fatte salve improrogabili esigenze di produzione artistica la cui realizzazione ricade nei periodi di cui alle lettere A/B/C nonché improrogabili ragioni di sicurezza.



CAPO VII

b7) Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Art.35


Orario di lavoro articolato su cinque giorni

1. Il personale Tecnico e Amministrativo che effettua l'orario di lavoro su 5 giorni, con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno - durante i quali dovrà essere assicurato servizio all'utenza - ha diritto al buono pasto di € 7,00 nel rispetto della vigente normativa e previa copertura finanziaria. Il buono pasto viene altresì erogato al personale Tecnico e Amministrativo qualora l'orario di servizio preveda tre ore di straordinario, nel rispetto della pausa prevista.
2. Alle figure E.P. è riconosciuto il diritto al buono pasto per i giorni di effettivo rientro.
3. In considerazione dei noti fatti pandemici, al fine di assicurare la continuità all'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le attività del personale di Area seconda sono svolte in applicazione delle indicazioni di cui alla Circolare n.3/2020 del Ministero per la pubblica Amministrazione che fornisce «*indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*», applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto *Cura Italia*), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. L'orario di servizio può subire modificazioni in applicazione di sopravvenute disposizioni generali delle autorità sanitarie e/o del Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Al personale che ha prestato servizio in modalità agile è riconosciuto il diritto al buono pasto relativamente a due giorni settimanali di rientro ordinario previsto.

Art.36

Flessibilità

1. La flessibilità dell'orario può essere autorizzata, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione generale dei servizi.
2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro. L'eventuale periodo non lavorato dovrà essere recuperato mediante rientri pomeridiani.
3. La flessibilità oraria massima in ingresso è di 45 minuti. Casi eccezionali debitamente documentati, che non contrastino con l'erogazione generale dei servizi, potranno essere autorizzati dal Direttore Amministrativo.
4. Le frazioni temporali non lavorate saranno recuperate dal personale t.a. entro il mese in cui è stata fruita la flessibilità oraria secondo le esigenze di servizio individuate dal Direttore Amministrativo.




IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

5. Il numero di soggetti da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile non può essere superiore tre unità per l'area I e 2 unità per l'area II. Qualora le richieste siano maggiori si farà ricorso alla rotazione fra il personale interessato.
6. Le richieste di flessibilità oraria vanno inoltrate alla Direzione amministrativa entro e non oltre il 31 ottobre per l'anno accademico successivo e avranno effetto dal momento della comunicazione al dipendente dell'avvenuta autorizzazione. Eventuali esigenze straordinarie sopravvenute, potranno essere autorizzate - compatibilmente con le esigenze di servizio generali dell'Istituzione - secondo l'ordine cronologico di assunzione al protocollo ordinario e potranno essere autorizzabili nei limiti di cui al comma 5.
7. Si riconosce la precedenza al personale che ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) come modificato dal D. Lgs. 23 aprile 1998 n.134 e della Legge 5 febbraio 1992 n.104 si trovi in particolari situazioni personali, sociali o familiari (quali tossicodipendenze e percorsi terapeutici di recupero, inserimento di figli in asili nido, frequenza dei propri figli in asili nido, scuole materne e scuole primarie).

Art.37
Turnazioni

1. Il personale svolgerà turni di lavoro secondo il piano predisposto all'inizio di ogni anno accademico dal Direttore Amministrativo.
2. L'istituzione del turno serale potrà attuarsi per specifiche attività didattiche e concertistiche programmate o sopravvenute. Al personale di area prima, in caso di attività rese a supporto di attività artistiche e/o didattiche prestate senza soluzione di continuità per almeno tre ore oltre l'orario d'obbligo, è riconosciuto il diritto al buono pasto.
3. Il cambio del turno di servizio del personale di Area prima e le turnazioni del personale di Area seconda nella giornata di sabato, potranno essere autorizzati solamente per documentati motivi personali comunicati per iscritto all'Amministrazione almeno 48 ore prima e potranno essere autorizzati dal Direttore Amministrativo.
4. Il Direttore Amministrativo o il personale da lui delegato dispone lo svolgimento delle turnazioni identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione in orario antimeridiano e/o pomeridiano dal lunedì al sabato, compatibilmente con le esigenze di funzionamento delle attività sia didattico-artistiche che amministrative.
5. L'orario di lavoro, per le esigenze di servizio pomeridiano e serale per attività didattiche da svolgersi dal lunedì al venerdì è soddisfatto attraverso la fissazione di turni individuali di servizio.
6. I turni lavorativi stabiliti potranno essere modificati per esigenze di servizio.
7. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su 5 giorni mantiene comunque l'orario prefissato



TITOLO IV

CONFRONTO

(b1) Criteri generali per l' adattamento delle tipologie dell' orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze di servizio di questo Conservatorio

Art. 38

Modalità di confronto

1. Il confronto si svolge nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt.5 e 9 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come modificati dagli artt.34 e 36 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75 nonché come richiamato dall'art.6 del presente contratto collettivo integrativo, nelle forme e con le modalità di cui all'art.6 del CCNL del 19 aprile 2018.
2. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

Art.39

(b1) Criteri generali per l' adattamento delle tipologie dell' orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze di servizio del Conservatorio.

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza.
2. L'orario ordinario di lavoro del personale tecnico-amministrativo è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, fino ad un massimo di 9 ore.
3. In accoglimento delle istanze del personale di Area Prima, il personale adibito a regimi di orario su due turni, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, svolgerà un orario di servizio su 35 ore settimanali. In ragione delle disposizioni direttoriali in materia di attività didattiche e di produzione artistica, l'organizzazione del servizio del personale turnante prevede pertanto la seguente articolazione oraria:


Personale turnante:

- dalle 7:30 alle 13:30 (turno A)
- dalle 13:30 alle 20:30 (turno B)
- dalle 7:30 alle 12:30 (turno A) (sabato)
- dalle 12:30 alle 17:30 (turno B) (sabato).

Personale non turnante:

- dalle 7:30 alle 13:30 (lunedì - mercoledì - venerdì)
- dalle 7:30 alle 13:30 - pausa pranzo - dalle 14:00 alle 17:00 (martedì - giovedì).

4. A decorrere dal 02/11/2020 l'Istituto chiuderà alle ore 14:30.




**IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di organizzazione degli uffici ai sensi della art.40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75.

**Art. 40
Vigenza**

1. In riferimento alle disponibilità residue (pari ad € 33.442,66 per il personale docente ed € 9.200,00 per il personale t.a.) di cui all'Allegato 1, si determina che tali economie siano vincolate esclusivamente alla realizzazione delle attività artistico-culturali programmate e non effettuate nell'anno 2019/2020 a causa di forza maggiore, determinata dalla pandemia covid-19 in atto per quanto concerne il personale docente e per le attività di competenza al personale t.a.
2. La parte datoriale si impegna a convocare il tavolo negoziale entro 15 giorni dall'approvazione del presente contratto integrativo.
3. Relativamente alla prevista vigenza triennale della parte normativa di cui all'art.2, le parti concordano di convocare il tavolo negoziale per definire ed apportare emendamenti migliorativi nell'interesse generale dei dipendenti e/o per sopraggiunte disposizioni contrattuali o normative, fermo restando che il presente contratto è efficace esclusivamente per l'anno accademico 2019/2020.

The bottom right portion of the document contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a cluster of smaller signatures in the middle, and several initials or shorter signatures on the right side.

IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO


ALLEGATO 1: Ripartizione del 70% del fondo d'istituto per l'anno accademico 2019/2020

TABELLA 1	FONDO ISTITUTO 2019/20 DOCENTI (CEDOLINO UNICO) 70% € 47,16 (economie)	Scalare	Compensi (in €)
			155.965,16
	Vicedirettore	152.165,16	3.800,00
	Coordinatore orchestra, n.3 unità, € 1.000,00 pro capite	149.165,16	3.000,00
	Coordinatore Erasmus	146.165,16	3.000,00
	Supporto al coordinamento Erasmus	145.165,16	1.000,00
	Coordinatore attività artistiche consolidate n. 4 unità, € 1.000,00 pro capite (Coro Voci Bianche, Orchestra Cicero, Pianisti in sala scarlatti, Gruppo Ottoni)	141.165,16	4.000,00
	Coordinatori corsi accademici di biennio/triennio € 900 pro-capite n. 18	124.965,16	16.200,00
	Coordinatori di dipartimento n. 2 unità ad € 900 pro-capite	123.165,16	1.800,00
	Coordinatore organizzazione artistica	121.865,16	1.300,00
	Coordinatore pianisti accompagnatori per esami strumentali (archi, fiati e percussioni) n.1 unità	120.865,16	1.000,00
	Coordinatore degli allestimenti tecnici	117.865,16	3.000,00
	Coordinatore dei rapporti con le istituzioni scolastiche	116.365,16	1.500,00
	Coordinatore dei rapporti con i licei musicali	114.865,16	1.500,00
	Coordinamento alternanza scuola lavoro	113.865,16	1.000,00

TABELLA 2	Orchestra da Camera Salvatore Cicero (CEDOLINO UNICO)	Scalare	Compensi (in €)
		Prove e concerti novembre 2017 – dicembre 2018	113.865,16
	Per Attività artistica	104.685,16	--

Attività artistica	104.685,16	71.242,50
Disponibilità residua	33.442,66	/
Disponibilità residua t.a.	9.200,00	/

NB: Le attività dell'Orchestra Salvatore Cicero non risultano liquidate in quanto la Relazione conclusiva delle attività artistiche svolte è stata presentata solamente in data 23 gennaio 2019 (prot. n.971) oltre i termini utili per la liquidazione a mezzo cedolino unico. In considerazione delle disponibilità esistenti si ritiene poter effettuare il pagamento, in ragione dell'avvenuto adempimento della prestazione da parte del personale interessato.




IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TABELLA 3	FONDO ISTITUTO 2019/2020 T.A (CEDOLINO UNICO) 30% + € 2.641,64 (economie 2018/2019)
	Area seconda: € 23.154,55
	Coordinamento Uffici (fino a 3 unità)
	Coordinamento servizi (fino a 2 unità)
	Compensi per attività in smart working
Attività estensiva l'orario d'obbligo	

Intensificazione: Fasce di merito del personale di Area seconda
Fascia 1: da 0 a 50 punti
Fascia 2: da 51 a 60 punti
Fascia 3: da 61 punti a 70 punti
Fascia 4: da 71 a 85 punti
Fascia 5: da 86 a 100 punti

TABELLA 4	FONDO ISTITUTO 2019/2020 T.A (CEDOLINO UNICO) 30% + € 2.641,64 (economie 2018/2019)
	Area prima: € 46.309,09
	Supporto operativo alle attività d'ufficio
	Servizi esterni e piccola manutenzione
	Supporto operativo nel periodo di lockdown
Attività estensiva l'orario d'obbligo	

Intensificazione: Fasce di merito del personale di Area prima
Fascia 1: da 0 a 50 punti
Fascia 2: da 51 a 60 punti
Fascia 3: da 61 punti a 70 punti
Fascia 4: da 71 a 85 punti
Fascia 5: da 86 a 100 punti





IPOSTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

non potrà superare gli importi riconosciuti ai docenti interni. In casi eccezionali sarà previsto un rimborso spese aggiuntivo a seguito di presentazione della documentazione giustificativa.




- In nessun caso può essere percepito un doppio compenso per la medesima prestazione artistica.

PER LA PARTE PUBBLICA (delegazione costituita con delibera del C.d.A. n.24 del 30 ottobre 2020:

Presidente della delegazione trattante:	Prof. Mario Barbagallo	
Componente (Direttore):	Prof. Daniele Ficola	
Componente:	Arch. Loreto Ognibene	_____
Componente (Direttore Amm.vo):	Dr. Raimondo Cipolla	_____






PER LA R.S.U.:



Dr.ssa Viviana Ancona
Sig. Carmelo Chiavetta
M° Maurizio Rocca

PER LE OO.SS. DI CATEGORIA:

FLC CGIL
CISL UNIVERSITA'
FED. UIL SCUOLA RUA
SNALS CONFSAL
FED. GILDA UNAMS

03 DIC. 2020

